

SENTENZA
N. 134

Anno 2020

RUOLO GENERALE
N. 16287/19

REPERTORIO
N. 154/20

DEPOSITATA IL
08-01-2020



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Caterina Badii, Sezione 8^a Civile, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16287/19 di Ruolo Generale, promossa da:
[redacted] (P. [redacted]) residente a [redacted] in via
[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] M. [redacted], elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Gorgonzola via Piemonte 9,
-attore opponente-

contro

COMUNE DI [redacted] (C.F. [redacted]) in persona del Sindaco in
carica [redacted], con sede a [redacted] in [redacted], con il
patrocinio degli avvocati [redacted] e [redacted] ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di [redacted]
-convenuto resistente-

Trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2019 sulle conclusioni di
cui al verbale e fogli allegati.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 3 R.D. 639/2010 ed artt. 32 d.lgs. 150/2011, il
sig. [redacted] ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di
pagamento n. [redacted] 1, emessa dal Comune di [redacted] in
relazione a verbali di accertamento d'infrazione al Codice della Strada,
notificata in data 13.02.2019, per la somma complessiva di € 3.658,00 (€
2.081,82 titoli esecutivi, € 1.561,11 maggiorazioni, € 15,00 spese di notifica).
Il Comune di [redacted], ritualmente costituito ha confermato la legittimità del
procedimento, depositando la documentazione attestante la notifica dei
verbali e contestando i motivi di opposizione.

Deduce l'attore, a fondamento della domanda di opposizione: l'intervenuta
decadenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, la nullità
dell'ingiunzione per il mancato invio della comunicazione ex art. 1 comma
544 L. 228/2012, la nullità dell'ingiunzione per la mancata indicazione della
base di calcolo e per la mancata indicazione concreta delle aliquote e dei
criteri posti alla base del calcolo degli interessi, la nullità per illegittima
applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L. 689/81, la nullità
dell'ingiunzione per omessa allegazione dei verbali.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di

██████████ con l'Avvocato ██████████

attore

contro

COMUNE DI ██████████ con gli Avv.ti ██████████ e ██████████

*CONVENUTO
attore*

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda:

In via pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████ in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischierebbe di subire il Sig. ██████████ in conseguenza dell'esecuzione forzata;

- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Comune per l'omessa notifica nei termini stabiliti ex lege e per l'effetto dichiarare la nullità/inesistenza dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████;

In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████ per la nullità insanabile della stessa e per l'effetto dichiarare la illegittimità dell'instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████ per l'omessa comunicazione al Sig. ██████████ nei centoventi giorni prima del dettaglio della posizione debitoria;

- accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████ per la mancata indicazione della base di calcolo e delle aliquote utilizzate per il calcolo degli interessi;

- accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. ██████████ per l'illegittima richiesta, successivamente alla formazione del





titolo esecutivo, della maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/81, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;

- accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. [REDACTED] per omessa allegazione dei verbali e per l'effetto dichiarare la illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata.

In via subordinata: ridurre l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. [REDACTED] in misura proporzionale all'applicazione della illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/1981.

In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi di lite oltre maggiorazione del 15% spese generali e cpa al 4%.

Preliminarmente viene esaminata la doglianza relativa alla mancata preventiva comunicazione nel dettaglio degli importi iscritti a ruolo, che appare fondata e assorbente rispetto agli ulteriori motivi.

Ritiene questo giudicante che sia obbligatorio inviare la comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della legge 228/2012 anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex r.d. 639/1910 e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.p.r. 602/1973; questo sulla base del fatto che, come previsto esplicitamente dall'art. 36 comma 2 del d.l. 248/2007, convertito in legge 31/2008, l'ingiunzione fiscale viene parificata al ruolo per la parte inerente la riscossione coattiva.

Stante la equiparazione dell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 alla cartella esattoriale (in questo senso Cass. 25 maggio 2005 n. 10958) si può affermare la compatibilità delle norme del titolo secondo del d.p.r. 602/1973 relativamente alla riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.

L'equivalenza funzionale tra l'ingiunzione e la cartella di pagamento (confermata da consolidata giurisprudenza Cass. SS.UU n. 10958/2005) e dall'art. 15 comma 8 quindicesimo del d.l. 278/2009 convertito in legge 102/2009 in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada consente di ritenere che l'obbligo delle previsioni normative che devono rispettarsi per l'attuazione delle procedure cautelari ed esecutive a norma del d.p.r. 602/1973 devono rispettarsi anche nel caso in cui tali istituti siano attuati a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale, con necessaria osservanza dei principi di cui all'art. 1 comma 544 della l. 22/2012.

Il comma 544 dell'art. 1 della legge 228/2012 dispone *"In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo"*.

Le spese del procedimento liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, vengono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disartesa ed assorbita, sull'opposizione proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ così provvede:

- accoglie l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. ~~XXXXXXXXXX~~ e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto a tale titolo;

- condanna il Comune alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate, in complessivi € 428,00, di cui € 98,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Milano, 13 dicembre 2019

Giudice di Pace
dott.ssa Maria Caterina Badii

